



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 20 novembre 2020

Deliberazione n. 2020/32/300

Oggetto: Giudizio Tribunale di Avellino causa civile R.G. n. 132/15 Fallimento Iavarone Legnami in liquidazione S.p.a./Wooden Roof S.r.l. c/ Consorzio ASI di Avellino – Impegno di spesa competenze professionali Avvocato Stefania Castelli e prosecuzione del giudizio – nota del 16 ottobre 2020, prot. 5467.

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di novembre alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Vice Presidente | presente |
| 3. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 4. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

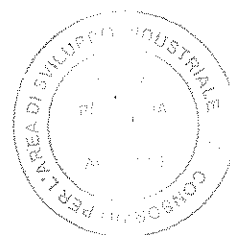
Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | In videoconferenza |

Risulta essere assente giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL PRESIDENTE

Relaziona quanto segue:

Richiamata la Determina Presidenziale n. 38/2014 del 28 ottobre 2014, dalla quale si evince che:

- la società Wooden Roof S.r.l. acquistava dalla società Iavarone Industria Legnami S.p.a. con atto di compravendita in data 09.12.2013 (*n. repertorio 129234 Notaio Morelli*) la piena proprietà del suolo sito in Calitri (Av) ricadente in zona industriale riportato nel catasto terreni al foglio 61, con le seguenti particelle :437,438,461,492, 493, 1316, 1317 e 1326, ricadenti nel lotto n.6, di titolarità del Consorzio ed occupato dalla Iavarone Industria Legnami S.p.a.;
- in tale atto il sig. Tommaso Iavarone dichiarava e garantiva che il suolo venduto era stato usucapito dalla Iavarone Industria Legnami S.p.a. per averlo posseduto pacificamente e ininterrottamente da oltre un ventennio;
- dal Registro delle Imprese emergeva che la parte acquirente (Wooden Roof S.r.l.) era una società il cui capitale sociale era detenuto per il 90% dalla società Forestale Finanziaria s.r.l., società a sua volta di proprietà per il 53,14% di proprietà della Iavarone Industria S.p.a.
- la società "madre" Iavarone Industria Legnami S.p.a., dopo aver dichiarato di essere divenuta proprietaria per usucapione delle particelle di terreno per un'estensione pari a circa 9.800 inclusi nel lotto 6, cedeva le medesime particelle ad una propria società "figlia" e pertanto l'intervenuta cessione, sottraendo 9800 mq. dal computo generale delle somme dovute al Consorzio ASI di Avellino per l'occupazione dell'area corrispondente al lotto 6, causava al Consorzio ASI un rilevante pregiudizio per la diminuzione dell'ammontare del credito vantato nei confronti della Iavarone Industria Legnami S.p.a.;
- l'atto di compravendita stipulato tra la Wooden Roof S.r.l. e Iavarone Industria Legnami S.p.a., ove non impugnato, ledeva i diritti del Consorzio ASI sul lotto 6, la cui estensione a seguito della intervenuta cessione si sarebbe ridotta di ben 9800 mq.;
- il Presidente dell'epoca incaricava l'Avvocato Stefania Castelli di "*proporre azione giudiziale finalizzata all'impugnativa per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita tra la Wooden Roof S.r.l. e Iavarone Industria Legnami S.p.a. stipulato il 09.12.2013 dal Notaio Paolo Morelli in Napoli e alla eventuale proposizione del sequestro degli immobili oggetto della controversia*" ed in data 29 ottobre 2014 veniva sottoscritto tra le parti apposito disciplinare di incarico legale tra il Consorzio ASI di Avellino, in persona del Presidente p.t. dott. Giulio Belmonte ed il professionista ove veniva tra l'altro indicato il compenso professionale da corrispondere tenuto conto dei minimi allora vigenti, pari ad € 7.795,00 oltre spese generali (15%), spese documentate, CPA ed IVA;

Richiamata altresì,

- la Deliberazione n. 2017/10/145 del 24 aprile 2017, con la quale questo Comitato Direttivo deliberava di "*Liquidare e pagare in favore dell'Avv. Stefania Castelli, previa presentazione di apposita fattura, a titolo di acconto rispetto all'importo richiesto con la nota del 04 aprile 2017, prot. n. 1470, per la prestazione riportata in premessa, la somma di € 2.400,00 per compenso professionale e spese generali al 15 %, oltre € 600,00 per spese documentate ed anticipate, CPA ed IVA*";

Viste le note del 15 ottobre 2020, acquisita al prot. n. 5467 il giorno 16 ottobre 2020 e del 19 ottobre 2020, acquisita al prot. n. 5548, il giorno 20 ottobre 2020, con le quali l'Avv. Stefania Castelli, legale dell'Ente per il giudizio in questione, comunicava che "*il Tribunale di Avellino Giudice dott.ssa Cianciulli, con Ordinanza comunicata il 05 Ottobre 2020, ha dichiarato l'interruzione del giudizio avente ad oggetto la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra la Società Wooden Roof S.r.l. e Iavarone Industria Legnami S.p.a.*" ed evidenziava che "*Poiché il decorso del termine di tre mesi dall'interruzione il processo si estinguerebbe, con la conseguenza che diverrebbero inefficaci tutti gli atti compiuti, è opportuno che il Consorzio ASI si attivi per la prosecuzione del giudizio in quanto lo stesso ha interesse a che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita e l'Ente possa rientrare nel legittimo possesso dell'intera Area. Ciò rileva anche ai fini della domanda di rilascio formalizzata ai sensi degli artt. 93 e 103 L.F. nei confronti del Fallimento Iavarone Legnami in Liquidazione Srl, che contempla la restituzione delle Aree ad esclusione delle particelle cedute alla Woden Roof Srl sulle quali, ove non riassunto il giudizio per l'impugnativa, il Consorzio finirebbe per prestare acquiescenza all'avvenuta cessione delle*





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

stesse....il Consorzio ASI dovrà proporre ricorso ex art. 302 c.p.c. per chiedere la fissazione dell'udienza onde consentire la prosecuzione del processo”.

Considerato che

- il legale con le medesime note rilevava che *“ad oggi, a fronte dell'attività professionale espletata, non sono stati corrisposti tutti gli acconti per le fasi di giudizio se non l'importo di € 2.400,00 oltre accessori e spese anticipate (di cui alla fattura n. 9 del 31.05.2017)”* e ha richiedeva, *“in ragione dell'attività svolta nonché dell'ulteriore attività ex art. 302 c.p.c. la liquidazione di un ulteriore acconto....., ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di incarico...”*.
- con nota esplicativa del 21 ottobre 2020, prot. n. 5572, l'Avv. Francesco Sica provvedeva nell'ambito della propria attività giuridico/legale a relazionare sulle note in commento, evidenziando, in particolare che per la eventuale prosecuzione del giudizio *“il dies a quo ai fini della decorrenza del termine (di tre mesi) ex art. 305 c.p.c. è il 05 ottobre 2020, data in cui è stata comunicata l'Ordinanza di interruzione innanzi menzionata”* e trasmetteva contestualmente dette note agli Uffici (Amministrativo, Contabile e Tecnico), alla Direzione Generale ed a questa Presidenza, al fine di procedere ai necessari adempimenti di competenza, per le relative opportune e necessarie determinazioni, nel rispetto dei termini processuali innanzi evidenziati, nonché per l'attivazione delle relative procedure, per la liquidazione di quanto richiesto dal professionista e formalizzato nei relativi atti consortili;

Pertanto, alla luce di quanto esposto, e ritenuto opportuno provvedere:

- a prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della nota dell'Avv. Stefania Castelli del 16 ottobre 2020, prot. n. 5467, ed autorizzare ed impegnare, in favore del professionista, a saldo di tutte le spese ed onorari di lite, tenuto conto dell'acconto già percepito *(di € 2.400,00 comprensivo di compenso professionale e spese generali al 15 %, oltre € 600,00 per spese documentate ed anticipate, CPA ed IVA di cui alla fattura n. 9 del 31 maggio 2017)*, la spesa di € 5.775,00 *(€ 3.730,00 Fase di Istruttoria ed € 2.025,00 Fase decisionale)* per compenso professionale, oltre spese generali (15%), spese documentate, CPA (4%) ed IVA, di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti il 29 ottobre 2014;
- ad incaricare l'avv. Stefania Castelli in virtù del rispetto della continuità dell'incarico difensivo di cui alla Determinazione Presidenziale n. 38/2014 del 28 ottobre 2014, di proporre ricorso ex art. 302 c.p.c. per chiedere la fissazione dell'udienza, per la prosecuzione del processo, in quanto il Consorzio ha interesse a che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita, ed al fine di consentire all'Ente di rientrare nel legittimo possesso dell'intera Area in questione.

IL COMITATO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

ATTESO che è interesse del Consorzio a proseguire il giudizio per le motivazioni innanzi esposte proponendo ricorso ex art. 302 c.p.c.;

VISTO il codice CIG Z2E2F5A300 attribuito dal Responsabile dell' Ufficio Amministrativo per la procedura di liquidazione in questione;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno,

- prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della nota dell'Avv. Stefania Castelli del 16 ottobre 2020, prot. n. 5467, ed autorizzare ed impegnare, in favore del professionista, a saldo di tutte le spese ed onorari di lite, tenuto conto dell'acconto già percepito *(di € 2.400,00 comprensivo di compenso professionale e spese generali al 15 %, oltre € 600,00 per spese documentate ed anticipate, CPA ed IVA di cui alla fattura n. 9 del 31 maggio 2017)*, la spesa di € 5.775,00 *(€ 3.730,00 Fase di Istruttoria ed € 2.025,00 Fase decisionale)* per compenso professionale, oltre spese generali (15%), spese documentate, CPA (4%) ed IVA, di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti il 29 ottobre 2014;
- altresì incaricare l'avv. Stefania Castelli in virtù del rispetto della continuità dell'incarico difensivo di cui alla Determinazione Presidenziale n. 38/2014 del 28 ottobre 2014, di proporre ricorso ex art. 302 c.p.c. per chiedere la fissazione dell'udienza, per la prosecuzione del processo, in quanto il Consorzio ha interesse a che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita, ed al fine di consentire all'Ente di rientrare nel legittimo possesso dell'intera Area in questione;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della nota dell'Avv. Stefania Castelli del 16 ottobre 2020, prot. n. 5467, ed autorizzare ed impegnare, in favore del professionista del *Foro di Avellino*, con Studio Legale in *Avellino*, alla *Via Vasto, n. 22*, a saldo di tutte le spese ed onorari di lite, tenuto conto dell'acconto già percepito (*di € 2.400,00 comprensivo di compenso professionale e spese generali al 15 %, oltre € 600,00 per spese documentate ed anticipate, CPA ed IVA di cui alla fattura n. 9 del 31 maggio 2017*), la spesa di € 5.775,00 (*€ 3.730,00 Fase di Istruttoria ed € 2.025,00 Fase decisionale*) per compenso professionale, oltre spese generali (15%), spese documentate, CPA (4%) ed IVA, di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti il 29 ottobre 2014;
- 3) Di incaricare l'avv. *Stefania Castelli* del *Foro di Avellino*, con Studio Legale in *Avellino*, alla *Via Vasto, n. 22*, in virtù della continuità dell'incarico difensivo di cui alla Determinazione Presidenziale n. 38/2014 del 28 ottobre 2014, di proporre ricorso *ex art. 302 c.p.c.* per chiedere la fissazione dell'udienza, per la prosecuzione del processo, in quanto il Consorzio ha interesse a che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita, ed al fine di consentire all'Ente di rientrare nel legittimo possesso dell'intera Area in questione;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

7

